

VERBALE DELL'ACCORDO AZIENDALE PER IL 1973

*Copia
dell'originale*

Il giorno 4/12/72 presso lo stabilimento TEREM di Poggiovara di Modena tra i Sigg. Benedetti rag. Paolo e Ognibene ing. Romano in rappresentanza della Direzione ed i Sigg. Fagliani Aristide, Giacobazzi Maurizio, Poppi Vittorina, Donato Daniele e Zanasi Gianni formanti il consiglio di fabbrica ed i Sigg. Baraldi Bruno e Valentini Leo rappresentanti le organizzazioni sindacali, si è stipulato il presente accordo fermo restando quanto già convenuto nei precedenti accordi aziendali:

- 1)- Aumento di lire 40 orarie dal 1/1/1973 per tutti i lavoratori da corrispondersi in aggiunta all'attuale premio di produzione in atto. Pertanto a decorrere dal 1/1/73 il premio di produzione sarà di lire 120 orario per tutti i lavoratori.-
- 2)- Istituzione di una indennità per disagiata sede di lire 3.000 mensili forfettarie da corrispondersi a quei lavoratori la cui abitazione disti più di 10 Km dalla fabbrica.-
- 3)- Consultazione del consiglio di fabbrica da parte della direzione prima di decisioni riguardanti i lavoratori e su argomenti di competenza del consiglio di fabbrica nei limiti che verranno definiti dal nuovo contratto nazionale e degli attuali accordi interconfederali in materia.-
- 4)- Realizzazione di un convogliatore di scintille ad aria compressa su di una puntatrice entro 2 mesi dalla decorrenza del presente contratto ed estensione in caso di risultato soddisfacente su altre 2 macchine entro il 30/6/73.-
- 5)- Creazione di un istituto aziendale di carattere sociale cui versare le somme derivanti dal servizio bibite e caffè all'interno dello stabilimento e delle multe non costituenti risarcimento di danni. In attesa del regolamento di tale istituto da definirsi di comune accordo le somme predette verranno versate ed utilizzate per opere aziendali di assistenza e previdenza da parte del consiglio di fabbrica.-
- 6)- Concessione di un terzo grembiule a quei lavoratori che necessitano per la natura del lavoro che svolgono (il criterio di tale assegnazione sarà concordato con il C.F.). Assegnazione grembiule ai nuovi assunti, appena trascorso il periodo di prova.-

IL PRESENTE ACCORDO HA VALIDITA' DAL 1/1/73 AL 30/12/73.-

Per il periodo della sua validità le organizzazioni sindacali ed il consiglio di fabbrica a nome e per conto delle maestranze della ditta TEREM si impegnano a non promuovere ulteriori azioni e rivendicazioni per quanto oggetto del presente accordo.-

Letto approvato e sottoscritto.-

<p>Per la Società TEREM</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>- Per il consiglio di fabbrica -</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>- Per le organizzazioni sindacali</p> <p>FIOM Leo Valentini</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	---	--

B O Z Z A

per il Sindacato

STATUTO DELL'ISTITUTO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE DI CARATTERE AZIENDALE DELLA DITTA TERIM.

In conformità all'art. 37 parte 1^a del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici dell'8/1/70; e all'art. 11 dello statuto dei lavoratori, legge n.300 del 20/5/70; e all'art. 5 del verbale d'accordo aziendale del 4/12/72 si costituisce l'istituto assistenziale e previdenziale di carattere aziendale.

Art. 1 Finalità: i fondi a disposizione saranno devoluti unicamente a lavoratori dipendenti che si trovassero in permanente o temporaneo stato di necessità.

Art. 2 Assegnazione: i fondi saranno assegnati alle persone di cui all'art. 1, seguendo un criterio di valutazione e priorità riconosciuti all'unanimità da tutti i componenti lo stesso istituto.

Art. 3 Composizione: L'istituto sarà composto dalle persone facenti parte dell'esecutivo del consiglio di fabbrica che in solido assumeranno le responsabilità del compito di attuazione, stabilito dal presente statuto.

Art. 4 Cassiere: tra i componenti il consiglio di fabbrica sarà eletto il cassiere che avrà il compito di custodire la cassa per la sicurezza della quale ne risponderà di persona. Lo stesso redigerà un giornale cassa dove segnerà le entrate e le uscite con le date delle operazioni fatte. Tali operazioni dovranno essere corredate di documenti sottoscritti da tutti i componenti di cui all'art.3, comprovanti l'avvenuto versamento e l'assegnazione effettuata; quest'ultima dovrà essere sottoscritta anche dal beneficiario.

Art. 5 Introiti: le entrate di cassa possono derivare da versamenti volontari, sottoscrizioni, consumo bibite e caffè in fabbrica, multe; come dall'art. 5 dell'accordo aziendale già menzionato.

Letto e approvato:

p/ l'Azienda

p/ il Consiglio di Fabbrica

Baggiovara, lì _____ 1973